

Codice A1414B

D.D. 8 agosto 2019, n. 612

Verifica di compatibilita' di cui all'art. 8/ter, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. relativa all'adattamento e diversa utilizzazione della struttura socio-sanitaria "il Residence srl", sita in Vico Canavese (TO).

La D.G.R. n. 31-8596 del 22/03/2019 ha aggiornato le deliberazioni vigenti in materia di modalità e ambiti di applicazione di cui all'art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs 502/1992 e s.m.i, approvando la disciplina di carattere "generale" (allegato A) e la disciplina di "dettaglio" per le singole tipologie di strutture soggette a verifica di compatibilità (allegati da B a H) ed in particolare l'allegato B inerente applicabile al caso in esame.

La D.G.R. n. 31-8596/2019, inoltre, ha stabilito: la durata dell'efficacia della verifica di compatibilità, ex art. 8 ter del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. (paragrafo 8 dell'allegato A); la revoca totale o parziale delle previgenti deliberazioni elencate nella disciplina di parte "generale" (paragrafo 10 dell'allegato A); per i procedimenti in corso al momento della pubblicazione della deliberazione suddetta, si applicano le disposizioni vigenti al momento della presentazione dell'istanza, ad eccezione dei termini di durata dell'efficacia della verifica di compatibilità per i quali si applicano le disposizioni della deliberazione succitata.

Con nota del 22/10/2018 (prot. n. 22097/A1414B del 23/10/2018) il legale rappresentante della struttura socio-sanitaria "Il Residence srl", sita in Vico C. se (TO), Via Provinciale per Drusacco n. 6, inoltrava agli uffici regionali una richiesta di verifica di compatibilità inerente all'adattamento e diversa utilizzazione della suddetta struttura, con la trasformazione di 25 posti letto di Residenza Assistenziale Alberghiera (RAA) in 20 pl + 2 di "pronta accoglienza" di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti, tutti autorizzabili ma non accreditabili.

Gli uffici regionali (con nota del 25/10/2018, prot. n. 22308/A1414B), richiedevano al Direttore Generale dell'ASL TO4 un parere obbligatorio e non vincolante, ai sensi della D.G.R. n. 46-528 del 04/08/2010, in relazione alla richiesta suddetta.

Con nota del 31/10/2018 (prot. n. 22946/A1414B del 6/11/2018), il Direttore Generale dell'ASL TO4 esprimeva parere favorevole alla richiesta succitata.

Gli uffici regionali esaminavano le planimetrie dell'intervento e ne verificavano la non conformità ai requisiti strutturali fissati dalla D.G.R. n. 45-4248 del 30/07/2012. Con nota del 4/12/2018 (prot. n. 25127/A1414B) si interrompevano i termini del procedimento amministrativo, richiedendo alla struttura le dovute rettifiche ed integrazioni delle planimetrie

A seguito di incontro con i funzionari regionali, con nota del 30/07/2019 (prot. n. 15597/A1414B), la struttura succitata inviava le integrazioni richieste, che risultavano conformi alla normativa regionale.

Ritenuto, pertanto, necessario esprimere parere favorevole di compatibilità ai sensi dell'art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. sulla richiesta presentata dal legale rappresentante della struttura socio-sanitaria "Il Residence srl".

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto il D. lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, art. 8/ter e s.m.i.;

visto il D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165, artt. 4 e 17, e s.m.i.;

vista la L. R. 28 luglio 2008 n. 23, art. 17;

vista la D.G.R. n. 31-8596 del 22 marzo 2019;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

determina

di esprimere, per le motivazioni in premessa illustrate, parere favorevole di compatibilità, di cui all'art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., all'adattamento e diversa utilizzazione della struttura socio-sanitaria "Il Residence srl", sita in Vico C. se (TO), Via Provinciale per Drusacco n. 6, con la trasformazione di 25 posti letto di Residenza Assistenziale Alberghiera (RAA) in 20 pl + 2 di "pronta accoglienza" di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti, tutti autorizzabili ma non accreditabili.

La validità temporale della verifica di compatibilità in oggetto è la seguente:

- due anni dalla data di espressione del presente parere. Decorso tale termine senza che siano iniziati i lavori (comunicazione di inizio lavori al Comune) il parere perde efficacia;
- sette anni dalla data di inizio lavori di cui sopra. Decorso tale termine senza che sia stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio/funzionamento il parere perde efficacia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Franca DALL'OCCO

Il funzionario estensore
Giulio Manfredi